

## Comune di Imola - Via Mazzini 4 – 40026 Imola

### INDICAZIONI IMU e modalità versamento **SECONDA** rata 2013

Aggiornato al 3/12/2013

L'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione "in via sperimentale" dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.).

L'imposta interessa i **fabbricati**, compresa l'**abitazione principale e sue pertinenze**, i **fabbricati rurali**, le **aree fabbricabili ed i terreni agricoli**.

L'IMU sostituisce:

- l'imposta Ici;

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari a beni non locati (gli immobili di proprietà dei privati saranno assoggettati all'Irpef e addizionali solo se locati).

**Il D.L. 201/2011 ha modificato la base imponibile incrementando i coefficienti da applicare alla rendita catastale (da rivalutare preliminarmente del **5% per i fabbricati** e del **25% per i terreni agricoli**):**

categorie catastali	Coefficiente IMU 2013 applicati sulla rendita catastale
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
C/1	55
A/10	80
D/5	80
D (con esclusione D/5) – il moltiplicatore anno 2013 è 65	65
Terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	110
Altri Terreni agricoli	135

Altre tipologie di immobili	Base imponibile I.M.U. (in vigore dal 2013)
Terreno edificabile	Valore venale
Fabbricati di categoria D privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	Valore contabile
Ristrutturazione	Area edificabile

Le modalità di pagamento dell'imposta nell'anno 2013 prevedono, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della legge 24.12.2012, n. 228, la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Tuttavia, lo stesso comma 380, lett. f) istituisce la riserva allo Stato del gettito di IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D, da calcolarsi ad aliquota standard del 7,6 per mille. Quindi, **solo per la categoria D l'imposta Municipale deve essere versata, con riferimento all'aliquota del 7,6 per mille allo Stato mentre il restante 2,4 per mille resta di competenza comunale.**

Si ricorda inoltre che dall'1.1.2013 il coefficiente IMU **categoria D (escluso D5) è 65** (anziché 60). Per i terreni edificabili, si specifica che il Comune di Imola ha adottato, con deliberazione C.C. n. 41 del 27.3.2013, il Piano Strutturale Comunale. Il valore orientativo di riferimento delle aree urbanizzate e urbanizzabili, è stato approvato con Delibere nn. 83 del 21.5.2013 e 99 del 25.6.2013, immediatamente eseguibili. LA DOCUMENTAZIONE E' RINVENIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO WEB: <http://gestioniassociate.nuovocircondarioimolese.it/tributi>

**SCADENZA: LUNEDI' 16 DICEMBRE 2013** che deve essere effettuato utilizzando per il 2013 le stesse aliquote del 2012, in misura pari al 50% dell'importo annuale.

Riferimenti legislativi: DL. 31 agosto 2013 n. 102 convertito, con modificazioni nelle legge 124 del 28 ottobre 2013.

D.L. 30 novembre 2013 n. 133 – pubblicato in G.U. 281 del 30.11.2013 – in corso di conversione  
A seguito delle modifiche legislative intervenute nel corso del 2013, la seconda rata IMU, dovrà essere versata dai possessori degli immobili riferiti alle categorie sotto indicate, in base alle aliquote Imu approvate dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2013 - delibera C.C. n. 10 del 30/1/2013 – che conferma quelle già stabilite per l'anno 2012.

### VERSANO IMU SECONDA RATA:

	ALIUOTE	Moltiplicatori	AL COMUNE	ALLO STATO
Aliquota ordinaria (applicabile in tutti i casi non diversamente disciplinati) ►	10‰		10‰	0‰
Unità immobiliari locate a canone concordato	9,0 ‰	160	9‰	0‰
Abitazione principale <b>SOLO A/1-A/8-A/9</b> (detrazione € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio residente fino a 26 anni per un max di € 600,00)	4 ‰	160	4 ‰	0 ‰
Pertinenze abitazione principale <b>SOLO A/1-A/8-A/9</b> (C2 – C6 – C7) – <b>N.B. UNA sola per categoria</b>	4 ‰	160	4 ‰	0 ‰
► Abitazioni in comodato gratuito a parenti in linea retta: <b>genitore/figlio/fratello/sorella</b> ►	10 ‰	160	10‰	0‰
► Altre pertinenze e garage, depositi e posti auto non pertinenze (C2 - C6 - C7) ►	10 ‰	160	10‰	0‰
Terreni agricoli NON condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	7,6 ‰	135	7,6‰	0 ‰
Abitazioni in possesso del requisito di ruralità (fabbricati rurali non strumentali)	7,6 ‰	160	7,6‰	0 ‰
► A/10 uffici e studi privati ►	10 ‰	80	10‰	0‰
► C/1 negozi e botteghe ►	10 ‰	55	10‰	0‰
► Laboratori per arti e mestieri (gruppo catastale C3 - C4 - C5 e gruppo catastale B) ►	10 ‰	140	10‰	0‰
► Banche ed istituti di assicurazione (gruppo D5) ►	10 ‰	80	2,4 ‰	7,6 ‰
► Altri fabbricati (alberghi, opifici, altri fabbricati per funzioni produttive esclusi rurali) (gruppo catastale D – tranne D5) ►	10 ‰	65	2,4 ‰	7,6 ‰
► Aree fabbricabili ►	10 ‰	valore mercato	10‰	0‰
Abitazioni a disposizione e/o non locate	10,6 ‰	160	10,6‰	0‰

Abitazioni locatate a canone libero	10,6 ‰	160	10,6‰	0‰
Abitazioni date in comodato a terzi o a parenti/familiari, <b>non ricompresi in genitore/figlio/fratello/sorella</b>	10,6 ‰	160	10,6‰	0‰

## SONO ESENTATI DAL VERSAMENTO SECONDA RATA:

Fabbricati rurali strumentali (D10)	<b>Esenti 2013</b>
Abitazione principale (detrazione € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio residente fino a 26 anni per un max di € 600,00)	<b>Esenti 2013</b>
Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) – N.B. UNA sola per categoria	<b>Esenti 2013</b>
Unità immobiliari coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze (detrazione € 200,00) dei soci assegnatari	<b>Esenti 2013</b> Obbligo dichiarazione pena decadenza dall'esenzione
Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16 del 2012	<b>Esenti 2013</b>
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che l'abitazione non risulti locata	<b>Esenti 2013</b>
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani/disabili, che spostano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata	<b>Esenti 2013</b>
Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	<b>Esenti 2013</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (non immobiliari di gestione) invendute e non locatate. Le unità imm.ri devono essere riportate nel conto economico del bilancio aziendale come rimanenze alla voce C.I.4 al 31.12 anno accatastamento	<b>Esenti da 1° luglio 2013.</b> Obbligo dichiarazione pena decadenza dall'esenzione
Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616	<b>Esenti 2013</b> Obbligo dichiarazione pena decadenza dall'esenzione
UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza. ESENTATO SOLO SALDO, cioè esenti dal 1° luglio 2013, in quanto assimilate all'abitazione principale con obbligo di pagamento a dicembre in caso di conguaglio dell'acconto	<b>Esenti da 1° luglio 2013.</b> Obbligo dichiarazione pena decadenza dall'esenzione

Si richiama l'attenzione in ordine ai versamenti IMu dovuti in ambito rurale, in relazione ai contenuti del DL 133/2013:.

### Fabbricati rurali strumentali.

Confermata anche per tali immobili, che già non avevano versato l'acconto, l'eliminazione del saldo 2013. Sono rurali strumentali i fabbricati in possesso delle caratteristiche di cui al comma 3 bis art.9 del DL 557/93, quindi con iscrizione catastale in D/10 o con altra categoria, ma con l'annotazione di ruralità come fabbricato strumentale nelle annotazioni catastali.

### Terreni agricoli

Confermata l'abolizione del saldo IMU anche per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13, comma 5, del D.L. n.201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

**Pertanto**, al fine di superare qualsiasi dubbio interpretativo in merito alle tipologie escluse dall'esenzione, il decreto precisa espressamente che l'eliminazione del saldo non riguarda né i terreni agricoli, né i fabbricati rurali che non rientrano nelle definizioni di cui sopra: è quindi confermato che si dovrà versare sia sui terreni non posseduti da agricoltori (ad esempio, il privato che possiede un terreno agricolo, a prescindere dal fatto che esso sia coltivato o meno) sia sui fabbricati rurali non strumentali (ad esempio, le abitazioni rurali).

**Queste ultime sono le abitazioni rurali disciplinate dai commi 3 e 6 art.9 del DL 557/93**, ad esempio quelle utilizzate dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito e quelle utilizzate dai familiari conviventi a carico dei soggetti passivi d'imposta o degli stessi affittuari, risultanti dalle certificazioni anagrafiche e da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali. **Tali abitazioni devono pagare il saldo IMU 2013 ed anche l'acconto, se non corrisposto a giugno, in quanto in DL 133/2013 NON prevedendo l'abolizione del saldo, chiarisce anche la mancata sospensione del pagamento IMU dovuto in acconto.**

Solo per le abitazioni rurali, il pagamento dell'acconto è richiesto da questo Comune, in sede di pagamento del saldo, senza pagamento di sanzioni ed interessi, considerando l'incertezza esistente, alla data di scadenza dell'acconto, sull'obbligo di soggettività passiva per la fattispecie in oggetto.

Occorre a tal fine ricordare la necessaria presentazione all'Ufficio Tributi – al fine di usufruire dell'aliquota del 7,6 per mille agevolata rispetto a quella ordinaria del 10 per mille - di **dichiarazione IMU (cfr. punto 3. paragrafo DICHIARAZIONE IMU)**, relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche.

#### **In sintesi:**

- Abitazione principale e relative pertinenze coltivatori diretti e/o IAP: esenti
- Terreni agricoli condotti direttamente da C.D. o IAP: esenti
- Fabbricati strumentali (cat. D/10) individuati da art. 9 comma 3bis D.L. 557/93 : esenti
- Abitazioni rurali non strumentali individuati da art. 9 comma 3 e 6 D.L. 557/93: **NON ESENTI**
- Terreni agricoli NON condotti direttamente da C.D. o IAP: **NON ESENTI seconda rata.**

**In attesa di una riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare continua ad applicarsi la disciplina vigente, che di seguito si richiama.**

#### **Riduzioni e detrazioni previste dalla Legge:**

- **la detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, è fissata per legge in € 200,00=, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione (da applicarsi per unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9) Per gli anni 2012 e 2013 un'ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione principale (da applicarsi per unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9)**

Tale ulteriore detrazione per i figli non può superare € 400,00=;

- **si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;**

- **si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che l'abitazione non risulti locata. In tal caso deve essere presentata dichiarazione IMU (ved. succ.).**

**Per l'abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, l'aliquota agevolata (comprese le detrazioni) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione IMU (ved. succ.);**

- **si considera abitazione principale quella in cui risiede il coniuge assegnatario della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, utilizzando tale abitazione a titolo di "diritto di abitazione" (per espressa equiparazione normativa ai sensi dell'art. 4 DL 16/2012 conv. L. 44/2012 comma 12-quinquies);**

- **la riduzione del 50% della base imponibile (propria e non più quella della classe abitativa più bassa) per immobili con vincolo di interesse storico artistico;**

- la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili. Le modalità sono definite all'art. 8 del vigente Regolamento IMU;

### Versamenti:

La scadenza del versamento saldo dell'IMU - laddove dovuto (vedi sopra) - è previsto entro il **16 dicembre 2013**.

Esso può essere effettuato solo mediante l'uso del **Modello F24** o mod. **F24 semplificato** ovvero mediante **bollettino di conto corrente postale intestato a: "Pagamento IMU"** sul numero di c/c **1008857615** valido per tutti i comuni del territorio nazionale.

### **CODICE COMUNE IMOLA – E289**

*Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:*

**"3912"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE"*;

~~**"3913"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale non classificati nel gruppo catastale D – COMUNE"*;~~

**"3914"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE"*;

**"3916"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE"*;

**"3918"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE"*;

**"3923"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE"*;

**"3924"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE"*;

~~**"3925"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo e per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D10) classificati nel gruppo catastale D - STATO"*;~~

**"3930"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"*;

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.*

*In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:*

*nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (Imola E289), reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) .;*

*nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;*

*nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;*

*nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;*

*nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);*

*nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento*

*Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.*

**Arrotondamenti:** il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato** devono versare l'imposta municipale propria (IMU) dall'estero, **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedendo nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di Imola" sul c/c Unicredit s.p.a. codice IBAN IT 46 J 02008 21000 000010553810 - bic/swift : UNCRITM1OM1 sul quale accreditare l'importo dovuto;

- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", Comune di Imola, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

**DICHIARAZIONE IMU:** se dovuta, è da presentare in base a modello ministeriale approvato con DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2013 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2014**.

#### **Principi generali**

- **Mantengono validità le dichiarazioni ICI e di successione**
- **La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastati e che non ricadono in una delle condizioni successive**
- **La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune**

#### **La dichiarazione è dovuta:**

- **Quando si determina un diverso ammontare di imposta (es valore aree);**
- **Riduzioni di imposta;**
- **Dati non acquisibili tramite catasto.**

**Enti non commerciali con uso promiscuo (commerciale e non):** si rimanda a successivo apposito modello ministeriale a tutt'oggi non ancora emanato.

#### **Obbligo dichiarazione**

- 1. Fabbricati di interesse storico o artistico;**
- 2. Fabbricati abitativi e pertinenze costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita entro tre anni dall'accatastamento – cosiddetti "beni merce" – per i quali il Comune di Imola ha deliberato la riduzione dell'aliquota applicata nella prima rata 2013;**
- 3. Abitazioni in possesso del requisito di ruralità art. 9 commi 3 e 6 DL 557/93;**
- 4. Terreni agricoli coltivati – nonché non coltivati – posseduti e condotti da IAP e coltivatori diretti;**
- 5. Immobili in locazione finanziaria (obbligo del locatario);**
- 6. Concessionario aree demaniali;**
- 7. Variazione di valore aree edificabili;**
- 8. Terreno agricolo divenuto area edificabile;**
- 9. Area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato oppure in seguito a fabbricato collabente (F2);**
- 10. Immobile assegnato al socio in via provvisoria da coop edilizia e proprietà divisa;**
- 11. Immobile assegnato a socio coop edilizia e proprietà indivisa;**
- 12. Immobile concesso in locazione da ACER;**
- 13. Immobili esenti ai sensi lettera c), g) ed i) art. 7 comma 1 del D.Lgs. 504/1992;**
- 14. Fabbricato classificabile nella categoria D, non iscritto in catasto, senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;**
- 15. Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;**
- 16. Estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;**
- 17. Parti comuni di edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 codice civile e accatastate in via autonoma, come bene censibile (obbligo dell'amministratore di condominio);**
- 18. Immobile oggetto di multiproprietà (obbligo dell'amministratore di condominio);**
- 19. Immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;**
- 20. Termine situazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato;**
- 21. Nucleo familiare che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;**
- 22. Soggetti AIRE che intendano avvalersi dell'aliquota di abitazione principale;**
- 23. Ex coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale.**

**Attenzione:** fino al 30 giugno 2014 è possibile presentare la dichiarazione IMU, se dovuta, per l'anno 2013, senza sanzioni. Dall'1 luglio al 30 settembre 2014 la presentazione è subordinata al pagamento della sanzione per ravvedimento pari al 10% del minimo della sanzione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 504/1992 cioè € 5,00. Dopo il 30 settembre 2014 non sarà più possibile sanare mediante ravvedimento le omesse dichiarazioni IMU anno 2013.

**Con riferimento alla situazione di immobili :**

- 1) Locazione a canone concordato: obbligatoria la comunicazione nelle modalità e termini definiti all'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento IMU;**
- 2) Condizione di inagibilità/inabitabilità: obbligatorio attenersi alla disciplina approvata all'art. 8 del vigente Regolamento IMU.**

**Nelle situazioni 1) e 2) la disciplina regolamentare sostituisce la dichiarazione IMU.**

**N.B. Sono altresì obbligati a presentare apposita dichiarazione PENA DECADENZA – art. 2 comma 5 bis legge 28.10.2013, n. 124**, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della stessa, con la quale si attesi il possesso dei requisiti e vengano indicati gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio dell'esenzione seconda rata:

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (non immobiliari di gestione) invendute e non locate.
- Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari
- Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616
- Unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze verrà emanato apposito modello dichiarativo.

**L'omessa presentazione della dichiarazione nei termini non è ravvedibile in quanto prevista a pena decadenza.**

*Le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni non sono esaustive di tutte le casistiche soggette o esenti da imposta, ma prendono in esame quelle di carattere più frequente. Per casi particolari, è opportuno rivolgersi direttamente all'ufficio tributi.*

**Esempio di calcolo per acconto Appartamento concesso in locazione a canone concordato – aliquota 9 per mille:**

- Possesso al 100% per 12 mesi nella condizione di locazione a canone concordato

- esempio con somma della rendita catastale dell'abitazione e del garage di € 619,75

$$619,75 + 5\% = 650,74$$

$$650,74 \times 160 \times 9/1000 = 937,06 \text{ (totale imposta dovuta nel 2013)}$$

L'importo dovuto dovrà essere pagato totalmente al COMUNE in due rate di importo pari al 50% ciascuna alle scadenze 17 giugno 2013 e 16 dicembre 2013 utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3918**.

**Esempio di calcolo per acconto Immobile in categoria D – aliquota 10 per mille:**

- Possesso al 100% per 12 mesi - esempio con rendita catastale di € 619,75

$$619,75 + 5\% = 650,74$$

$$650,74 \times 65 \times 10/1000 = 422,98 \text{ (totale imposta dovuta nel 2013)}$$

QUOTA ALLO STATO:

**Allo Stato deve essere versato nell'anno il 7,6 per mille**, pertanto  $650,74 \times 65 \times 7,6/1000 = 321,46$ . Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 17 giugno 2013 **allo stato è € 161,00** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3925**. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 16 dicembre 2013.

QUOTA AL COMUNE:

**Al Comune deve essere versato nell'anno il 2,4 per mille**, pertanto  $650,74 \times 65 \times 2,4/1000 = 101,52$ . Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 17 giugno 2013 **al Comune è € 51,00** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3930**. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 16 dicembre 2013.

**N.B. Qualora l'immobile sia posseduto in % diversa, l'importo va rapportato alla % di possesso.**

Un utile ausilio nel calcolo è rinvenibile al sito

[http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo\\_imu.php](http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php)

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti norme legislative e regolamentari:

- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale)
- ART. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 pubblicata nella G.U. 99 del 28/4/2012 S.O. n. 85;
- DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;
- art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
- art. 10 DL 35 del 8.4.2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013;
- art. 1 DL 54 del 21 maggio 2013, G.U. 117 del 21.5.2013 convertito con modificazioni in legge n. 85 del 18 luglio 2013
- D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28 ottobre 2013
- D.L. 133 del 30 novembre 2013 in attesa di conversione
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione C.C. n. 142 del 12/9/2012



**Ufficio Tributi Associato – Area Est –  
Sede Operativa di Imola**  
Via Mazzini, 4 – 40026 Imola (BO)

Telefono: 0542/602342 - 602135 – 602223 – 602132 – 602225 – 602226.

Fax: 0542/602340

e mail : [tributi@comune.imola.bo.it](mailto:tributi@comune.imola.bo.it)

PEC [comune.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.imola@cert.provincia.bo.it)

Apertura al pubblico:

Martedì	8,30 – 13,00 e 15,00 – 18,00
Giovedì	8,30 – 13,00
Sabato	8,30 – 12,30 – luglio e agosto sabato chiuso

IN OCCASIONE DELLA SCADENZA DELLA SECONDA RATA IMU 2013 NEL PERIODO DA LUNEDÌ 2 DICEMBRE A LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2013 l'ufficio sarà aperto al pubblico anche nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00.

E' possibile fissare appuntamenti per l'esame di questioni particolari telefonando ai numeri sopra indicati.

**Città di Imola - URP/Informacittadino – via Appia, 5 (Galleria del Risorgimento)**

Telefono: 0542/602308;

Fax: 0542/602310

Apertura: Mar. 8,30 – 13,00 e 15,00 – 18,00

Lu, Me, Gio e Ven. 8,30 – 13,00

Sab 8,30 -12,30